

Prot. (vedi segnatura)

Cassino, lì 15/01/2026

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**TRA**

L'Istituzione Scolastica di Istruzione Superiore "San Benedetto" con sede in Cassino, Via Berlino, 2, Codice Fiscale: 90012980604, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Venuti, nata ad Atripalda (AV) il 16.03.1974 C.F.: VNTMRA74C56A489L;

E

L'**Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento** con sede legale in Roma (Rm) – Via Circonvallazione Nomentana, 564, C.F. – P.IVA 057536910004 nella persona del legale rappresentante Di Gregorio dott. Renato nato a Salerno (Sa) il 30/03/1947 C.F.: DGRRNT47C30H703D.

Premesso che

- ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 77/05, l'alternanza scuola lavoro, oggi denominata come Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art 1, commi 33-43, i PCTO sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1**

L' **Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento**, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le sue strutture, studenti durante lo svolgimento del PCTO, su proposta dall'I.I.S. "San Benedetto", di seguito indicata anche come "istituzione scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2 comma 1 lettera a del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica;
6. L'accoglimento dello/degli studente /i minorenni per periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore"di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1- Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziando il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2- Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i, prevista dalle norme, sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3- Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.Lgs 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. L'istituto si impegna ad informare i beneficiari del percorso che sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in maniera di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008, art. 20.

Art. 5

- 1 – L'Istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso presso la struttura ospitante, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
- 2 – Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in maniera (es. RSPP);

Art. 6

- 1- Il soggetto ospitante si impegna a:
 - garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente ed adeguatamente formato in maniera di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)
 - fornirà adeguata formazione allo studente relativamente alle misure di tutela previste dai protocolli, sia generale che specifico, finalizzate al contrasto e al contenimento dei virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
 - informare gli studenti che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste dalle norme speciali relative all'infezione da COVID-19.

Art. 7

- 1 - La presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione; le previsioni e gli effetti della presente convenzione sono, in ogni caso, validi fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2 - È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o piano formativo personalizzato.

Art. 8

Per le strutture ospitanti che intendano concorrere con la scuola per bandi della C.C.I.A.A, (indicare con SI o No) la struttura ospitante dichiara:

Si	No	di essere iscritta al Registro delle Imprese
Si	No	di essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti (DURC allegato)
Si	No	che i componenti del CDA sono in possesso della certificazione antimafia
Si	No	che è in regola in riferimento alle previsioni della legge n. 68/99

Cassino, 15/01/2026

I.I.S. "San Benedetto"
Legale rappresentante
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Venuti

Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento
Legale rappresentante
Dott. Renato Di Gregorio